



**BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO TARI (modifica Regolamento TARI delibera CC n.33 del 28/6/2021)**

**VISTO** l'articolo 37 comma 4 del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 20/07/2020 e successive modifiche (deliberazioni C.C. n.17/2021, C.C. n.33 del 28/06/2021 e C.C. n.49 del 26/07/2021.

**RENDE NOTO**

che per l'anno 2021 il Comune ha approvato l'agevolazione TARI alle utenze non domestiche che, a seguito dell'emergenza da COVID-19, pur non essendo state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito di provvedimenti nazionali o regionali, hanno avuto una riduzione del fatturato pari ad almeno il 30 per cento

**Art. 1 Requisiti per la presentazione della domanda**

Possono presentare domanda le utenze non domestiche intestatarie della Tassa rifiuti, che nel corso del 2020 pur non essendo state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito di provvedimenti nazionali o regionali, hanno avuto una riduzione del fatturato pari ad almeno il 30 per cento.

La presente agevolazione è alternativa e non cumulabile alla riduzione prevista al comma 3 dell'articolo 37 del Regolamento TARI.

Non sono ammessi all'agevolazione tariffaria i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano soggetti passivi TARI anni 2020 e 2021 e che non siano in regola con i versamenti della TARI per le annualità 2020 e precedenti, alla data di presentazione della richiesta. Si considerano regolari i contribuenti che abbiano richiesto una rateizzazione per pendenze pregresse e che alla data di presentazione della domanda risultino essere regolari con il pagamento delle rate.

Ai fini della verifica del requisito legato alla riduzione di fatturato dovrà essere allegata copia della "istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegni" (art. 1 D.L. 22.03.2021 n° 41) inviata all'Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta telematica di ricezione/accettazione dell'istanza, dalla quale sia possibile ricavare il dato di riduzione di almeno il 30 per cento del fatturato.



I soggetti che non abbiano presentato tale istanza dovranno calcolare l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 e 2020 secondo le seguenti indicazioni:

- considerare tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- considerare le note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);

Gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020 da indicare nel modello di domanda vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nell'anno. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

## **Art. 2 Modalità e termini per la presentazione della domanda**

La domanda per il riconoscimento dell'agevolazione TARI U.N.D. per l'anno 2021 dovrà essere presentata dall'intestatario della Tassa rifiuti per l'utenza non domestica entro e non oltre il termine perentorio del **3 novembre 2021**, utilizzando il modello predisposto dal Comune, allegato al presente bando.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. per coloro che abbiano presentato all'Agenzia delle Entrate la "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegni", una copia di tale istanza con relativa ricevuta telematica di ricezione/accettazione dell'istanza;
2. per coloro che non abbiano presentato l'istanza prevista dal precedente punto 1 ed intendano comunque presentare la domanda di riduzione legata al decremento di fatturato, dovranno allegare idonea documentazione fiscale (Modello Unico/Dichiarazione IVA) o Bilancio d'esercizio, attestante quanto dichiarato nella domanda di riduzione nei campi relativi agli importi medi mensili di fatturato/corrispettivi.



### 3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente

La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [segrate@legal.sanmarcospa.it](mailto:segrate@legal.sanmarcospa.it).

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete dei dati richiesti e/o prive di uno o più allegati.

### **Art. 3 Riparto dei Fondi Disponibili**

I fondi destinati a tali agevolazioni sono pari alle risorse stanziare dall'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (conversione in legge con modificazioni n.106 del 23 luglio 2021) e utilizzo della quota vincolata delle risorse di cui art.106 del D.L. 34/2020 previste nel risultato di amministrazione 2020.

L'entità della riduzione sarà determinata sulla base risorse disponibili e delle domande pervenute e accolte, pertanto dopo la chiusura del bando, sarà approvato l'elenco dei soggetti ammessi.

### **Art. 4 Riconoscimento delle agevolazioni e percentuale di riduzione**

Dopo la chiusura del Bando, l'Ufficio competente provvederà a verificare la regolarità delle domande e ad approvare l'elenco dei soggetti ammessi. Con atto di Giunta comunale verrà approvata la percentuale di riduzione modulata sulla base delle risorse disponibili e le richieste di agevolazione pervenute che non potrà comunque essere superiore al 50 per cento del totale della TARI dovuta per l'anno 2021. La percentuale di riduzione sarà uguale per tutte le categorie.

La riduzione sarà applicata negli avvisi di pagamento a saldo (rata in scadenza il 31 gennaio 2022)

Se a seguito del riconoscimento dell'agevolazione l'importo pagato a titolo di acconto della TARI 2021 fosse superiore al ricalcolo della tassa, la somma a credito verrà portata in detrazione nell'avviso TARI 2022 oppure si procederà al rimborso in caso di cessazione dell'utenza al 31/12/2021.

### **Art. 5 Disposizioni finali**

L'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e pertanto in caso di falsità dei dati dichiarati, si provvederà al recupero dell'agevolazione concessa.